

SUPERARE LA SIMBOLOGIA DI DOMINIO, NON CANCELLARLA. LA VIA SUDTIROLESE

*Valutazioni nella prospettiva dello Stato di diritto in occasione del crollo parziale
del Palazzo di giustizia del 16 luglio 2026*

resa al Südtiroler Heimatbund¹

Avv. Nicola Canestrini

Rovereto – Bolzano, 19 luglio 2026

I. Incarico e quesiti	1
II. I fatti	3
III. Il dato iconografico e la sua rilevanza giuridica	4
IV. Il parametro costituzionale	5
V. Il quadro penalistico e i suoi limiti	6
VI. Profili di tutela dei beni culturali	7
VII. Il modello sudtirolese e la coerenza dell'amministrazione	8
VIII. Riferimenti europei	11
IX. Conclusioni	12
Fonti e bibliografia (selezione)	13

I. Incarico e quesiti

Il Südtiroler Heimatbund ha chiesto al sottoscritto una valutazione giuridica della questione se, e in quali limiti, il Palazzo di giustizia di Bolzano, parzialmente crollato il 16 luglio 2026, possa o addirittura debba essere ricostruito nella sua configurazione tramandata.

La questione si articola in una triplice messa a fuoco: sussiste, in primo luogo, un obbligo giuridico di ricostruzione filologica („*com'era, dov'era*“)? Sarebbe, in secondo luogo, una simile ricostruzione, nella parte in cui riguarda la simbologia di dominio dell'edificio – segnatamente l'iscrizione latina e l'apparato figurativo sopra il portale principale –,

¹ Fa fede la versione tedesca.

giuridicamente ammissibile? E quali doveri e margini di azione sussistono, in terzo luogo, rispetto agli elementi conservatisi, in particolare all'iscrizione dell'attico?

La valutazione può innestarsi su un'evoluzione già compiuta: per i più significativi edifici simbolici del regime la transizione contestualizzatrice è avvenuta – il Monumento alla Vittoria è dal 2014 inquadrato storicamente da un centro di documentazione; il bassorilievo sull'ex Casa del Fascio è stato conservato, ma democraticamente contestualizzato e con ciò depotenziato mediante l'installazione, in tre lingue, della frase ispirata a Hannah Arendt «Nessuno ha il diritto di obbedire»; e il monumento all'Alpino di Brunico è dal 2012 dichiarato apertamente testimonianza controversa del proprio tempo da un pannello esplicativo deliberato dal Consiglio comunale e redatto da storici (la cosiddetta „via sudtirolese“, Südtiroler Weg, più diffusamente al punto VII.).

La presente valutazione intende con ciò offrire, al tempo stesso, un contributo al superamento della strumentalizzazione politica che per decenni ha segnato il rapporto con questo patrimonio. Sullo sfondo sta l'idea che una società non debba né cancellare né perpetuare il proprio patrimonio scomodo, ma trasformarlo in testimonianze storiche condivise; che, così come i monumenti possono tenere separate le memorie, una memoria riconciliata e condivisa abbia per converso bisogno di simboli pubblici – luoghi, segni, intitolazioni –; e che conferire al passato un carattere conciliante sia il segno inequivocabile di una società pronta e disposta a costruire un futuro comune (così, in sostanza, Mezzalana, *Geteilte Erinnerungen*, in: Pallaver [a cura di], *Umstrittene Denkmäler*, Bolzano 2013). Deve a tal fine chiudersi il tempo in cui i monumenti e i simboli del fascismo – memorie più che «relitti», come osserva giustamente Mezzalana: testimonianze storiche, non meri residui – servivano da «strumenti politici affidabili ed efficaci» per polarizzare le posizioni etniche e rinsaldare la coesione interna dei gruppi linguistici (ibidem). Chi non condivide questa premessa potrà pesare diversamente singoli argomenti; i parametri giuridici in sé – Costituzione, diritto dei beni culturali, standard europei – valgono indipendentemente da essa. La ricostruzione del Palazzo di giustizia mostrerà se quel tempo finisce o ricomincia; anche per questo conviene chiarire preventivamente i criteri.

Il presente scritto non è una perizia in senso processuale, bensì una valutazione nella prospettiva dello Stato di diritto. Che i suoi argomenti siano condotti nel modo più strettamente giuridico possibile nulla toglie al fatto che essi si ancorano, in ultima analisi, a decisioni fondamentali dell'ordinamento costituzionale – e le costituzioni, come le carte dei diritti fondamentali e dei diritti dell'uomo, sono documenti politici nel senso più alto: si tratta dell'interpretazione della costituzione materiale, non soltanto di quella formale, di scelte di valore portanti, non di singoli paragrafi.

Le presenti considerazioni si fondano sullo stato delle conoscenze pubblicamente accessibili al 19 luglio 2026 e restano sotto l'espressa riserva dell'accertamento fattuale dello stato di conservazione di singoli elementi costruttivi, sui quali si tornerà (infra, II.). Esse si intendono come contributo a una decisione ancora da assumere: al momento della redazione non risultano documentate richieste pubbliche di una ricostruzione identica; il sindaco di Bolzano ha anzi dichiarato che è ancora troppo presto per parlare di ricostruzione (conferenza stampa in piazza Tribunale, 16 luglio 2026). Proprio per

questo appare opportuno misurare le coordinate giuridiche prima che il dibattito prenda la sua direzione. Chi cerca i criteri solo quando le posizioni sono già schierate, di regola trova ormai soltanto argomenti.

II. I fatti

Giovedì 16 luglio 2026, verso le ore 6:30, è crollato il corpo centrale del Palazzo di giustizia di Bolzano. È interessato circa un quarto dell'edificio, dal piano più alto fino al livello stradale; sono andati distrutti l'aula della Corte d'assise, due aule di udienza al terzo piano, il corpo di collegamento tra Procura e Tribunale, gli uffici del procuratore capo e della presidente del Tribunale nonché la sede dell'Ordine degli avvocati. Del personale di pulizia presente al momento del sinistro una persona è rimasta lievemente ferita; la presidente del Tribunale ha parlato di un miracolo, sarebbe potuta essere una tragedia (agenzia di stampa ANSA, 16 luglio 2026). Solo il 28 maggio 2026 era stato aperto un cantiere per il consolidamento statico e l'ampliamento dell'edificio; secondo le prime ricostruzioni hanno ceduto pilastri portanti o solai nell'area di cantiere, cui è seguita una reazione a catena (ANSA, 17 luglio 2026). La Procura di Bolzano ha aperto un procedimento penale per crollo colposo (art. 449 in relazione all'art. 434 c.p.) contro ignoti.

Le colonne esterne del portico monumentale sono rimaste in piedi; la loro stabilità è attualmente in corso di verifica (La Milano, 16 luglio 2026). Si è conservata l'iscrizione latina dell'attico che corre lungo l'intero fronte, poggiante sull'architrave del portico, „PRO ITALICO IMPERIO VIRTUTE IUSTITIA HIERARCHIA UNGUIBUS ET ROSTRIS“ – «Per l'Impero italiano – con la virtù, la giustizia e la gerarchia – con gli artigli e con i rostri» –, che fino ad oggi non è stata in alcun modo contestualizzata; l'assessore provinciale all'edilizia ha dichiarato che si farà tutto il possibile per mettere in sicurezza la facciata (Ufficio stampa della Provincia, 17 luglio 2026). Si sono conservate inoltre le due stele arcuate a medaglioni presso gli ingressi laterali, che mostrano, in sequenza verticale, teste-ritratto idealizzate di maniera romano-antichizzante – parte dello stesso programma di simbologia di dominio che intendeva collocare il presente fascista nella continuità della grandezza romana. È andata invece distrutta la parete di facciata arretrata dell'asse centrale con il portale principale: con essa è andato perduto il bassorilievo che mostrava la Iustitia in trono, senza benda, tra un giudice con il codice e un soldato con la spada, e sotto il quale era apposta la scritta „IVSTITIA“. Se e in quale misura possano recuperarsene frammenti è al momento questione aperta; sulla loro possibile musealizzazione si tornerà (infra, VI.).

Sulla storia dell'edificio: il Palazzo di giustizia fu eretto a partire dal 1939 su progetto degli architetti Paolo Rossi de Paoli e Michele Busiri Vici nello stile razionalista della tarda era fascista, ma completato e occupato soltanto nel 1956. Esso forma, con la dirimpettaia Casa Littoria (1939–1942, fino al 1943 sede della sezione locale del Partito Nazionale Fascista, oggi uffici finanziari) e con la chiesa di Cristo Re, un insieme sull'odierna piazza Tribunale, realizzata nel 1939–1942 come piazza Arnaldo Mussolini e parte del programma di una „Grande Bolzano“ con cui il regime intendeva compiere sul piano edilizio l'italianizzazione della città. La facciata concava del palazzo di giustizia risponde a quella convessa dell'edificio del partito; l'insieme doveva svolgere, secondo la

ricerca storica, lungo l'allora viale Giulio Cesare, la funzione di portale ideologicamente carico verso la nuova Bolzano fascista (Kraus/Obermair, *Mythen der Diktaturen*, 2019, p. 201; Dunajtschik/Mattioli, *Eroberung durch Architektur*, in: Terhoeven [a cura di], *Italien, Blicke*, 2010, pp. 87 ss.). L'iscrizione, con la parola „IMPERIO“, rinvia espressamente all'Impero fascista proclamato nel 1936 dopo la guerra d'Abissinia (sulla contesa memoria della guerra d'Abissinia in Sudtirolo, approfonditamente, De Pretto, *Im Kampf um Geschichte[n]*, 2020); la Iustitia era raffigurata senza benda, con lo sguardo rivolto all'edificio del partito (Dunajtschik/Mattioli, op. cit., pp. 100 s.). Nel dicembre 2017 l'edificio è passato a titolo gratuito dallo Stato in proprietà della Provincia autonoma di Bolzano, che da allora ne sostiene la manutenzione e – in forza di un accordo politicamente controverso del 2023 – il risanamento.

III. Il dato iconografico e la sua rilevanza giuridica

Ogni confronto serio con la ricostruzione deve muovere da una distinzione che nel dibattito pubblico viene regolarmente confusa: quella tra il linguaggio architettonico del razionalismo italiano e l'apparato propagandistico che, nel caso concreto, vi fu impresso. Il „razionalismo“ come stile non è una professione di fede e tanto meno un crimine; edifici come la Casa del Fascio di Como o i complessi dell'E42 a Roma sono discussi a livello internazionale come patrimonio architettonico, e il Consiglio d'Europa, con l'itinerario culturale ATRIUM (*Architecture of Totalitarian Regimes in Europe's Urban Memory*), ha creato una cornice che eleva a programma proprio l'appropriazione critica e documentante di questo „patrimonio dissonante“.

Anche altrove in Italia si amministra tuttora giustizia in palazzi di quell'epoca: il monumentale Palazzo di Giustizia di Milano di Marcello Piacentini (1932–1940) è, con ogni naturalezza, sede dei tribunali milanesi; considerazioni analoghe valgono per i palazzi di giustizia avviati nel Ventennio a Palermo e a Catania, o per il tribunale di Latina – la città di fondazione del regime, nata come Littoria, dove l'architettura razionalista era essa stessa programma. In discussione, là come qui, non sono la pietra e lo stile, ma unicamente gli elementi di arredo ideologicamente carichi; chi problematizza la ricostruzione del palazzo di giustizia bolzanino non attacca dunque „l'architettura“. Bolzano si distingue però da Milano, Palermo o Latina in un punto essenziale: qui la simbologia di dominio si colloca nel contesto della violenta oppressione della cosiddetta „minoranza“ di lingua tedesca – dalla „marcia su Bolzano“ del 1922 al divieto della lingua, alle scuole delle catacombe e all'italianizzazione forzata durante l'„Impero“ fascista, fino ai decenni successivi al 1945, nei quali i diritti di tutela promessi vennero attuati, almeno in linea di principio, soltanto con il Secondo Statuto di autonomia del 1972. Un simbolo che altrove glorifica la dittatura, a Bolzano ne schernisce in aggiunta le vittime – e proprio nel luogo in cui quelle vittime dovrebbero cercare giustizia.

Oggetto delle riserve giuridiche nel senso indicato sono perciò unicamente gli elementi propagandistici: l'iscrizione e l'apparato figurativo.

Questi elementi non sono, con ogni evidenza, mere reminiscenze decorative, bensì enunciati programmatici. L'iscrizione dell'attico pone espressamente l'edificio al

servizio dell'Impero fascista; inserisce la „IUSTITIA“ in una triade con „VIRTUTE“ e „HIERARCHIA“ – dove „HIERARCHIA“ è un concetto chiave della dottrina fascista dello Stato e del movimento (la rivista di partito di Mussolini si intitolava „Gerarchia“) – e ne promette la difesa „UNGUIBUS ET ROSTRIS“, con gli artigli e con i rostri, cioè con ogni violenza. Sull'architrave di un palazzo di giustizia questa frase formula nulla di meno che una definizione funzionale della giurisdizione: non applicazione imparziale della legge, ma strumento armato del dominio imperiale. Il bassorilievo distrutto traduceva lo stesso messaggio in immagine: la Iustitia non portava benda; vedeva chi giudicava, e il suo sguardo era rivolto alla sede del partito fascista. La ricerca ha da tempo decifrato questa iconografia (Dunajtschik/Mattioli, op. cit.). Piazza Tribunale ne è il luogo dimostrativo per eccellenza: in nessun altro posto, si è osservato, la fusione fascista di partito e Stato si lascia visualizzare in modo più impressionante che qui, dove al bassorilievo di partito di Piffraeder risponde, sul piano architettonico come su quello iconico, il Palazzo di giustizia quale incarnazione dello Stato e delle sue leggi (Mezzalana, *Geteilte Erinnerungen*). Simili edifici operano, con Paolo Nicoloso, come dispositivi della memoria: creati per agire oltre la morte di Mussolini, lentamente e per lo più al di sotto della soglia del vaglio critico (Nicoloso, *Mussolini architetto*, 2008, cit. in Mezzalana, op. cit.).

Per la valutazione giuridica e di politica del diritto ne discende: non si tratta di giudicare uno stile, ma di stabilire se una Repubblica fondata sullo Stato di diritto possa, nell'anno 2026, scolpire nuovamente nella pietra questa autodefinizione della propria giustizia o tramandarla senza commento.

IV. Il parametro costituzionale

La Costituzione italiana non contiene un divieto espresso di edifici o iscrizioni fascisti. Il suo parametro è nondimeno univoco. La XII disposizione transitoria e finale vieta la riorganizzazione del disciolto partito fascista; la Corte costituzionale ha ripetutamente sottolineato che la Costituzione nel suo insieme è nata dal ripudio del regime fascista e che tale ripudio appartiene alle sue decisioni fondamentali (cfr. Corte cost., sentt. n. 1/1957 e n. 74/1958, che hanno interpretato in senso conforme a Costituzione le norme penali della legge Scelba proprio alla luce della XII disposizione transitoria). Questa matrice antifascista si rivolge in primo luogo allo Stato stesso: è massima interpretativa per ogni agire pubblico, non soltanto titolo di punibilità per condotte private.

Vi si aggiungono le norme che riguardano l'immagine della giustizia. Ai sensi dell'art. 101, primo comma, Cost., la giustizia è amministrata in nome del popolo; ai sensi dell'art. 101, secondo comma, i giudici sono soggetti soltanto alla legge; l'art. 111 Cost. garantisce il processo davanti a un giudice indipendente e imparziale. La Iustitia senza benda sotto una parola d'ordine imperiale è l'esatta negazione figurativa di queste disposizioni. Che un edificio non violi alcuna norma per il solo fatto di esistere è corretto; ma non è di questo che qui si tratta. Si tratta di una decisione positiva della mano pubblica ancora da assumere – costruire ex novo, ricostruire in modo identico, storicizzare o ridisegnare –, e per l'agire positivo dello Stato valgono l'art. 54 Cost. (fedeltà alla Repubblica e alla Costituzione), l'art. 97 Cost. (legalità e buon andamento dell'amministrazione) e il dovere di obiettività e coerenza che ne discende. Uno Stato che nel 2026 facesse rifare

fedelmente, con denaro pubblico, una scultura programmatica fascista distrutta non conserverebbe la storia: compirebbe un'affermazione – la propria, quella presente.

Il parametro dell'imparzialità è rafforzato dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). La Corte europea dei diritti dell'uomo ha da sempre sottolineato che la giustizia non solo deve essere fatta, ma deve anche vedersi che è fatta (Corte EDU, Delcourt c. Belgio, 17.1.1970, n. 2689/65, § 31; De Cubber c. Belgio, 26.10.1984, n. 9186/80): l'apparenza di imparzialità è parte della garanzia stessa. Un palazzo di giustizia è la prima frase che lo Stato rivolge a chi cerca giustizia, prima che qualunque giudice prenda la parola. Una facciata che neghi programmaticamente l'imparzialità – sia mediante un apparato figurativo creato ex novo, sia mediante una parola d'ordine di dominio lasciata senza commento – si pone in un oggettivo rapporto di tensione con questo principio, quand'anche non fondi alcun motivo concreto di ricusazione nel singolo procedimento.

Infine la dimensione dello Statuto di autonomia, che in Sudtirolo non è una nota a piè di pagina. L'edificio era parte di un programma di italianizzazione violenta più antico della marcia su Roma: già l'1 e il 2 ottobre 1922 squadristi fascisti occuparono la città con la „marcia su Bolzano“ e imposero la destituzione del sindaco di lungo corso Julius Perathoner – la prova generale del colpo di Stato del 28 ottobre. Dopo la presa del potere il programma fu attuato sistematicamente: divieto del tedesco nella scuola, negli uffici e nei tribunali (con la conseguenza delle scuole clandestine delle catacombe), italianizzazione dei toponimi secondo il Prontuario di Tolomei e dei nomi e cognomi, divieto perfino della parola „Südtirol“, mirata politica di immigrazione e industrializzazione destinata a mettere in minoranza la popolazione di lingua tedesca e a ridisegnare etnicamente la città; il Palazzo di giustizia e la piazza Arnaldo Mussolini erano il coronamento architettonico di questa pretesa. Lo Statuto di autonomia (D.P.R. n. 670/1972) riconosce all'art. 2 la parità dei cittadini di tutti i gruppi linguistici e ne tutela le caratteristiche etniche e culturali. Una Provincia che, in forza dell'art. 8 n. 3 dello Statuto, detiene la competenza primaria in materia di tutela dei beni culturali ed è dal 2017 proprietaria dell'edificio deve osservare, nella decisione sulla ricostruzione, anche questo dovere di lealtà verso tutti i gruppi linguistici. La riedificazione identica dei simboli di quella politica sarebbe con esso difficilmente compatibile; la loro storicizzazione riflessiva lo è pienamente.

V. Il quadro penalistico e i suoi limiti

Per completezza – e per prevenire un'obiezione prevedibile – va enunciato apertamente il dato penalistico.

L'art. 4 della legge Scelba (l. 20 giugno 1952, n. 645) punisce l'apologia del fascismo, l'art. 5 le manifestazioni fasciste; il decreto-legge n. 122/1993 (legge Mancino) integra la tutela contro la discriminazione e l'odio. La Corte costituzionale ha salvato entrambe le fattispecie della legge Scelba solo in interpretazione restrittiva: punibile non è la mera difesa o memoria, ma l'esaltazione concretamente idonea a condurre alla ricostituzione del partito fascista (Corte cost., sentt. n. 1/1957; n. 74/1958). Le Sezioni Unite penali della Corte di cassazione hanno di recente ribadito questa linea per il saluto romano,

ancorando la punibilità ex art. 5 della legge Scelba al pericolo concreto di riorganizzazione (Cass., Sez. Un., sent. n. 16153/2024).

Alla luce di ciò, la ricostruzione filologica ad opera della mano pubblica non sarebbe, con evidenza, penalmente rilevante: mancherebbero il pericolo concreto nel senso di questa giurisprudenza e il dolo di esaltazione. Questo risultato non è un'obiezione contro la tesi qui sostenuta, ma il suo punto di partenza. Il diritto penale traccia il limite estremo di ciò che è vietato ai privati; non è il parametro di ciò che è consentito allo Stato. Il potere pubblico non gode della libertà di manifestazione del pensiero ex art. 21 Cost., che possa invocare per la riedificazione di simbologia di dominio fascista; esso non è titolare, bensì destinatario della Costituzione. Chi restringe il dibattito alla domanda „punibile o no?“ confonde il limite inferiore del cittadino con il limite superiore dello Stato. La domanda decisiva non è se qualcuno verrebbe punito, ma se la Repubblica possa compiere una simile affermazione senza contraddire se stessa.

VI. Profili di tutela dei beni culturali

Una premessa sulla portata di questa sezione: al centro delle presenti considerazioni sta la questione di Stato di diritto posta dalla ricostruzione; la tutela dei beni culturali è toccata solo nella misura in cui condiziona tale questione.

La competenza in materia di tutela dei beni culturali spetta in Alto Adige alla Provincia (art. 8 n. 3 dello Statuto di autonomia; legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, istitutiva della Soprintendenza provinciale ai beni culturali), che sul piano sostanziale si orienta al codice statale dei beni culturali (d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42). Quale edificio pubblico la cui costruzione risale a oltre settant'anni fa e riconducibile ad autori non più viventi, il Palazzo di giustizia soggiaceva comunque alla regola presuntiva dell'art. 12 d.lgs. 42/2004; se in occasione del trasferimento di proprietà del 2017 sia intervenuta una formale verifica dell'interesse culturale, e con quale contenuto, è da accertare presso la Soprintendenza provinciale. Per la struttura giuridica della risposta tale accertamento è peraltro meno decisivo di quanto sembri, poiché le due costellazioni – elementi distrutti ed elementi conservati – conducono, per quanto qui riconoscibile, a risultati chiari indipendentemente dallo status di tutela.

Gli elementi distrutti. Per le parti distrutte – il bassorilievo della Iustitia e il corpo di fabbrica centrale crollato – non sussiste, tenuto conto del caveat introduttivo, alcun obbligo di ricostruzione derivante dal diritto dei beni culturali. Il valore monumentale inerisce alla sostanza autentica tramandata; la copia non è un monumento, ma un'opera nuova. La Carta di Venezia (1964), documento fondativo del restauro internazionale, non contiene alcun principio che imponga un ripristino integrale „com'era, dov'era“ – al contrario: essa pone al centro la conservazione della materia autentica (artt. 3 e 9), esige il rispetto dei contributi di tutte le epoche (art. 11) e la riconoscibilità di ogni integrazione (art. 12), per evitare ciò che la dottrina italiana chiama il „falso storico“: la copia ingannevolmente fedele che simula al riguardante un'autenticità che non c'è più. Un espresso divieto di ricostruzione la Carta lo pronuncia soltanto per l'ambito degli scavi archeologici, ammettendovi la sola anastilosi, la ricomposizione di parti originali conservate (art. 15); il Documento di Nara sull'autenticità (1994) ha confermato e

approfondito questi criteri.

Anche l'esperienza europea del dopoguerra conosce il ripristino identico solo come eccezione bisognosa di giustificazione: dopo il 1945 le città distrutte d'Europa optarono in prevalenza per il costruire contemporaneo o per la conservazione della rovina come monito; le ricostruzioni fedeli – il centro storico di Varsavia, la Frauenkirche di Dresda – furono consapevoli decisioni identitarie eccezionali delle rispettive comunità. Lo stesso vale per il locus classicus italiano: quando il Campanile di San Marco crollò nel 1902, la decisione di riedificarlo „com'era, dov'era“ cadde decenni prima della Carta di Venezia e per ragioni eminentemente politico-identitarie – il Campanile era il simbolo di Venezia. Essa è l'eccezione divenuta proverbiale rispetto alla dottrina internazionale del restauro, non la sua regola, e tanto meno un obbligo giuridico. Un'eventuale sottoposizione a tutela dell'edificio superstite protegge il tramandato; non impone di scolpire ex novo il perduto. La decisione di rifare elementi di arredo ideologicamente carichi andati distrutti non sarebbe dunque una scelta di tutela, ma una libera decisione conformativa dell'odierna mano pubblica – da misurare, perciò, integralmente sui parametri sviluppati al punto IV. E su quei parametri essa naufraga.

Gli elementi conservati. Diversamente stanno le cose per gli elementi conservati: l'iscrizione dell'attico e le stele laterali a medaglioni. Qui il dato costituzionale incontra sostanza storica autentica, la cui semplice eliminazione – a sua volta un intervento su un documento d'epoca – costituirebbe, secondo le presenti considerazioni, il segnale sbagliato sul piano della politica della memoria: la cancellazione risparmia il confronto che il documento dovrebbe invece imporre. La via imposta tanto dallo Stato di diritto quanto dalla cultura della memoria è la storicizzazione: conservazione come documento con contestuale contestualizzazione permanente e ben visibile, che renda evidente al riguardante la distanza della Repubblica dal messaggio veicolato. Che questa via sia percorribile, autorizzabile e capace di raccogliere maggioranze lo ha dimostrato proprio il Sudtirolo (subito infra, VII.). Ove si riuscisse a recuperare frammenti del bassorilievo, entra in considerazione la loro musealizzazione – il trasferimento in un contesto documentante, quale la tutela dei beni culturali conosce da sempre per gli elementi di arredo suscettibili di rimozione.

VII. Il modello sudtirolese e la coerenza dell'amministrazione

Nel dibattito europeo sul trattamento del patrimonio edilizio fascista il Sudtirolo non è uno scenario qualsiasi, ma un caso di riferimento: per due dei più significativi edifici simbolici del regime la transizione contestualizzatrice è già compiuta. Al Monumento alla Vittoria è stato aperto nel 2014, con la mostra permanente „BZ '18-'45. Un monumento, una città, due dittature“, un centro di documentazione che inquadra storicamente il monumento e ne spiega criticamente il significato, integrato da un intervento ben visibile sull'estetica dell'edificio. Sulla stessa piazza Tribunale di cui qui si tratta è stata inaugurata, il 5 novembre 2017, la contestualizzazione del monumentale bassorilievo di Piffrader sull'ex Casa del Fascio: sopra il Duce a cavallo e la parola d'ordine „credere, obbedire, combattere“ si sovrappone da allora, in scrittura luminosa trilingue, la frase ispirata a Hannah Arendt «Nessuno ha il diritto di obbedire» – il bassorilievo è stato conservato, ma democraticamente sovrascritto e con ciò depotenziato –, esito di un concorso bandito dalla Giunta provinciale per la

ricontestualizzazione dei monumenti fascisti, illustrato da un infopoint quadrilingue (cfr. Obermair, *Das Beispiel Bozen*, in: Böhler/Harrasser e a. [a cura di], *Ver/störende Orte*, 2024, pp. 250 ss.). Già prima, a Brunico, il monumento all'Alpino era stato dotato di un pannello esplicativo il cui testo, redatto dagli storici Giorgio Delle Donne e Stefan Lechner e approvato con delibera del Consiglio comunale n. 65 del 22 ottobre 2012, enuncia apertamente la lettura controversa del monumento – simbolo delle truppe alpine per gli uni, glorificazione del fascismo e delle sue guerre per gli altri (Archivio storico della Città di Brunico). Si può discutere sull'esecuzione nei dettagli – gli interventi sono stati criticati, da taluni come troppo timidi, da altri come eccessivi –; la direzione della decisione è univoca ed è stata sostenuta congiuntamente da Provincia, Stato e Comune: conservare, non cancellare; contestualizzare, non glorificare; e a maggior ragione: non riprodurre.

Questo modello sudtirolese non è caduto dal cielo, ma è il risultato di un lungo processo di apprendimento, politicamente e scientificamente consolidato. Si è formata – Mezzalira parla di un notevole consenso politico – una linea trasversale agli schieramenti: il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano, con la mozione n. 117/09 „Monumenti e simboli fascisti in Alto Adige“, approvata il 1° dicembre 2009, ha stabilito che i monumenti vanno configurati «in modo che contribuiscano, quali testimonianze del loro tempo, a una migliore comprensione della storia» (Mezzalira, *Geteilte Erinnerungen. Faschistische Denkmäler und Symbole in Südtirol zwischen Konflikt und Historisierung*); nel 2011 trentacinque storiche e storici di tutti i gruppi linguistici si sono espressi, in un appello pubblico, contro la rimozione e per la storicizzazione dei monumenti, offrendo a tal fine il proprio accompagnamento scientifico. Su questa base sono seguiti nel 2014 il centro di documentazione al Monumento alla Vittoria e nel 2017 la sovrascrittura del bassorilievo di Piffrader (per l'inquadramento scientifico Di Michele, *Storicizzare i monumenti fascisti*, 2020). La ricerca ha al contempo messo in luce perché questa via sia adeguata al carattere conflittuale del territorio: in una regione di confine con comunità di memoria separate, i monumenti del Ventennio sono stati per decenni strumenti di polarizzazione etnica; la loro storicizzazione li priva di questa funzione e li consegna alla storia (Mezzalira, op. cit.).

Questa linea consolidata contiene direttive interpretative che tracciano direzione e sviluppo del modello sudtirolese e producono effetti giuridici. L'amministrazione che per anni, e al di là dei confini delle maggioranze politiche, ha praticato il principio di conservare la simbologia di dominio fascista soltanto in forma storicizzata non può, senza rompere con il principio di coerenza di rango costituzionale, ricreare al passo successivo, in forma filologica, simbologia fascista distrutta. La differenza è categoriale, non graduale: la conservazione della sostanza tramandata è gestione di un documento; il rifacimento ex novo è la produzione di un nuovo artefatto, datato 2026, firmato dalla Repubblica. Esso si porrebbe rispetto alla prassi sinora seguita nel rapporto del venire contra factum proprium – e svaluterebbe retroattivamente l'opera di storicizzazione del 2014 e del 2017, perché ciò che a un capo della piazza viene sovrascritto con Arendt non può, all'altro capo, essere scolpito di nuovo. Al tempo stesso la ricostruzione apre l'occasione per recuperare ciò che in piazza Tribunale è avvenuto solo a metà: mentre il bassorilievo di Piffrader è dal 2017 sovrascritto e spiegato, l'iscrizione „PRO ITALICO IMPERIO ... UNGUIBUS ET ROSTRIS“ guarda ancora oggi, senza commento, sulla stessa piazza – la via sudtirolese si è fermata qui, letteralmente, a metà strada.

Tre obiezioni meritano risposta.

La prima: la Repubblica stessa avrebbe completato l'edificio. Il Palazzo di giustizia fu ultimato e occupato solo nel 1956, e sulla Casa del Fascio le ultime lastre del bassorilievo furono apposte addirittura nel 1957. È vero, e non è una pagina gloriosa della prima Repubblica, il cui rapporto con l'eredità del Ventennio in Sudtirolo si pose dapprima in continuità senza soluzione con la politica simbolica di quello – e ciò contro la propria decisione normativa di partenza. Con la circolare n. 11240/3.3.3 del 1° agosto 1944 la Presidenza del Consiglio dei ministri aveva ordinato la rimozione di tutti i simboli del regime fascista apposti su edifici pubblici e privati. In Sudtirolo quell'ordine fu eseguito solo selettivamente, e le eccezioni seguirono uno schema: sul ponte Druso di Bolzano furono rimossi nel 1950 i fasci littori, ma le aquile romane di porfido che vi poggiavano furono mantenute dopo una campagna di manifesti del MSI e un intervento di Ettore Tolomei presso Giulio Andreotti – una soluzione volutamente parziale, che doveva al contempo segnalare defascistizzazione e non cedere alle richieste della popolazione di lingua tedesca (Mezzalana, op. cit.). Il restauro del danneggiato Monumento alla Vittoria fu finanziato nel 1948/49 con i fondi dell'Ufficio Zone di Confine per la propagazione dell'italianità e già nel 1946 espressamente giustificato con l'argomento che l'iniziativa recava in sé «un alto spirito di italianità» e voleva essere «un risarcimento morale e materiale» per i sentimenti offesi di ogni italiano (così il commissario provinciale dell'associazione dei combattenti); il bassorilievo di Piffrader fu completato nel 1957 „per ragioni di decoro“ – contro la raccomandazione della Soprintendenza, che già nel 1949 aveva consigliato la rimozione dell'intero bassorilievo (Südtiroler Künstlerbund 2005, p. 63). Perfino dove organi statali riconobbero l'incompatibilità – il Commissariato del Governo ammise nel 1958 che una parte dell'iscrizione del Monumento alla Vittoria non era più conciliabile con lo spirito della Costituzione vigente – la rimozione fu omessa per calcolo politico nell'inasprirsi del conflitto sudtirolese: i simboli servivano da strumenti di fermezza statale, non di memoria (Mezzalana, op. cit.).

La chiave di volta di questa continuità è Brunico. Lì il monumento all'Alpino, distrutto nel 1943, fu riedificato nel 1950 con mezzi in prevalenza statali attinti agli stessi fondi – il precedente storico di un rifacimento ex novo di simbologia di regime distrutta ad opera della giovane Repubblica. Il monumento riedificato divenne presidio simbolico dell'italianità e, nei decenni successivi, bersaglio di numerosi attentati (Gius, Der Schlern 2020, pp. 4 ss.). Proprio questa esperienza confuta l'obiezione due volte: parametro per una decisione dell'anno 2026 non è l'indulgenza degli anni Cinquanta, ma la cultura costituzionale cresciuta da allora e documentata nella prassi di storicizzazione – la stessa evoluzione che dal bassorilievo senza commento del 1957 ha condotto alla superficie sovrascritta del 2017. E Brunico insegna dove porta il rifacimento ex novo: non alla memoria, ma alla provocazione permanente – il monumento, dopo il 1950, fu nuovamente distrutto e riedificato. La pacificazione del luogo è giunta, alla fine, non dal ripristino, ma dalla storicizzazione: dal 2012 il citato pannello esplicativo dichiara apertamente il monumento testimonianza controversa del proprio tempo.

La seconda obiezione invoca il valore architettonico dell'insieme. Rettamente intesa, essa non colpisce affatto la posizione qui sostenuta: il ripristino di volumetria,

proporzioni e partitura di facciata del corpo centrale – cioè di ciò che costituisce il valore urbanistico dell'insieme – resta possibile, sia come ricostruzione critica, sia in interpretazione contemporanea. Si contesta unicamente che al patrimonio meritevole di tutela appartenga anche l'apparato propagandistico, la cui ricreazione non sarebbe né tutela né urbanistica, ma politica dei simboli.

La terza obiezione suonerà: qui si pratica „cancel culture“, un'iconoclastia in veste giuridica. Essa manca l'oggetto. La cancellazione del tramandato – la *damnatio memoriae* – è esattamente ciò che qui non si sostiene: le parti conservate, segnatamente l'iscrizione dell'attico, devono restare; contro la loro eliminazione il presente scritto si esprime espressamente. Il monumento, del resto, non è stato abbattuto: è crollato. Controverso è unicamente se la Repubblica debba rifare ex novo, nell'anno 2026, elementi di propaganda distrutti – ed è l'esatto rovesciamento della costellazione evocata: non è in discussione la sanzione a posteriori di un'espressione, ma la domanda su che cosa lo Stato stesso, oggi e con denaro pubblico, voglia affermare. Una comunità che rinuncia alla riproduzione di simbologia di dominio fascista non cancella alcuna memoria; rifiuta una ripetizione. Dai veri abbattimenti di monumenti del passato recente – si pensi all'abbattimento della statua del mercante di schiavi Edward Colston a Bristol nel giugno 2020, o alla controversia milanese sul monumento a Indro Montanelli nei Giardini Pubblici, ripetutamente imbrattato di vernice per il passato coloniale del giornalista e di cui si chiede la rimozione – il modello sudtirolese si distingue proprio perché conserva e sovrascrive invece di rimuovere; esso vale a livello internazionale come contro-modello della cancellazione, come tentativo di trasformare luoghi gravati in risorse democratiche (Obermair, op. cit.). Chi chiede il rifacimento non chiede memoria, ma ripetizione; e chi chiama „cancel culture“ l'astensione dalla ripetizione dovrebbe definire censura di se stesso ogni decisione dello Stato di non dire qualcosa.

VIII. Riferimenti europei

Il parametro qui sviluppato corrisponde all'evoluzione europea; lo si può documentare su quattro piani. Sul piano dell'Unione, il Parlamento europeo, nella risoluzione del 19 settembre 2019 sull'importanza della memoria europea per il futuro dell'Europa (2019/2819(RSP)), ha condannato i crimini dei regimi totalitari del XX secolo, ha invitato gli Stati membri a contrastare ogni glorificazione di tali regimi – anche nello spazio pubblico – e ha sollecitato una cultura comune della memoria fondata sulla verità storica e sull'elaborazione scientifica. La risoluzione non è giuridicamente vincolante, ma formula il consenso dell'Unione in materia di politica della memoria, il cui fondamento di valori include, ai sensi dell'art. 2 TUE, lo Stato di diritto e il rispetto della dignità umana; uno Stato membro che rifacesse con denaro pubblico la scultura programmatica di un regime totalitario si collocherebbe riconoscibilmente al di fuori di questo consenso.

Sul piano del Consiglio d'Europa, l'Assemblea parlamentare già nella risoluzione 1096 (1996) sulle misure per superare le eredità degli ex sistemi totalitari – elaborata sull'esempio delle dittature comuniste, ma trasferibile nei suoi principi – ha sollecitato un rapporto aperto e documentante con l'eredità materiale della dittatura e messo in

guardia dalla sua perpetuazione acritica; la risoluzione 1495 (2006) ha volto questa linea contro la recrudescenza delle ideologie naziste e fasciste. Vi si aggiunge la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società (Faro, 2005), che l'Italia ha ratificato con legge 1° ottobre 2020, n. 133: essa intende il patrimonio culturale come risorsa della società, obbliga le Parti a promuovere la riflessione sull'etica e sui metodi di presentazione del patrimonio e – come se la disposizione fosse stata scritta per il Sudtirolo – a istituire procedure di conciliazione per le situazioni in cui comunità diverse attribuiscono allo stesso patrimonio valori tra loro contraddittori (art. 7). È esattamente ciò che compie la contestualizzazione: conserva il documento e ne rinegozia pubblicamente il significato, invece di abbandonarlo a una sola comunità di memoria. Il già citato itinerario culturale del Consiglio d'Europa ATRIUM traduce lo stesso principio nella prassi del patrimonio edilizio dei regimi totalitari: documentare e appropriarsi criticamente invece di cancellare o glorificare – è il principio che il Sudtirolo pratica.

Sul piano del diritto dell'Unione in senso stretto, anche la Corte di giustizia dell'Unione europea conosce l'idea che l'immagine esteriore della giustizia sia parte della sua garanzia: dagli artt. 19 TUE e 47 della Carta dei diritti fondamentali discende che gli Stati membri devono garantire non soltanto l'indipendenza e l'imparzialità dei propri giudici, ma anche la loro apparenza esteriore – la fiducia che i giudici devono ispirare nei consociati in una società democratica (cfr. CGUE, causa C-64/16, Associação Sindical dos Juizes Portugueses; cause riunite C-585/18 e a., A.K.). Ciò che vale per la provvista dei posti di giudice vale, nella sostanza, anche per la casa in cui si amministra giustizia: essa è parte dell'immagine che la giustizia dà di sé.

La giurisprudenza della Corte EDU sui simboli totalitari, infine (Vajnai c. Ungheria, 8.7.2008, n. 33629/06; Fáber c. Ungheria, 24.7.2012, n. 40721/08), non osta a tutto ciò: essa protegge la libertà di espressione dei privati dall'intervento penale e raccomanda differenziazione dove i simboli sono ambigui. Di espressioni private qui non si tratta. Lo Stato che costruisce non si esprime quale titolare di diritti fondamentali; agisce quale soggetto obbligato dalla Convenzione.

IX. Conclusioni

1. Non sussiste alcun obbligo giuridico – né di diritto dei beni culturali né di altra fonte – di ricostruire in forma filologica il corpo centrale crollato del Palazzo di giustizia di Bolzano. „Com'era, dov'era“ è un'opzione di politica culturale, non una prescrizione giuridica.

2. Il rifacimento filologico ex novo di elementi distrutti della simbologia di dominio – segnatamente del bassorilievo della Iustitia – non sarebbe, con evidenza, penalmente rilevante, ma non sarebbe giuridicamente sostenibile: costituirebbe un nuovo atto comunicativo imputabile alla Repubblica. La decisione fondamentale antifascista della Costituzione, l'immagine della giustizia (artt. 101, 111 Cost.), l'apparenza di imparzialità (art. 6 CEDU) e il dovere di lealtà della Provincia verso tutti i gruppi linguistici non operano, al riguardo, come norme di divieto direttamente azionabili, ma come direttive interpretative e di condotta vincolanti per ogni decisione discrezionale della mano

pubblica; misurato su di esse, il rifacimento non sarebbe giustificabile, e con la consolidata linea di storicizzazione del modello sudtirolese sarebbe incompatibile.

3. Le parti conservate – segnatamente l'iscrizione dell'attico e le stele laterali a medaglioni – non vanno cancellate, ma – per la prima volta e in via permanente – storicizzate: conservazione come documento con contestualizzazione ben visibile e plurilingue, sul modello degli interventi al Monumento alla Vittoria (2014) e al bassorilievo di Piffrader (2017). Frammenti del bassorilievo distrutto entrano in considerazione, ove recuperabili, per una musealizzazione.

4. La ricostruzione del corpo centrale in sé – volumetria, proporzioni, partitura di facciata – è giuridicamente aperta e può tenere conto del valore urbanistico dell'insieme. Come procedere sul piano procedurale può qui restare impregiudicato – se, come nel 2017 per il bassorilievo di Piffrader, mediante un concorso aperto o con altro procedimento.

5. È da chiarire se e quali frammenti dell'apparato figurativo distrutto possano essere recuperati.

Gli interventi sinora compiuti del modello sudtirolese insegnano tre cose: che l'accompagnamento scientifico di storici di tutti i gruppi linguistici sorregge la legittimazione della soluzione; che procedure trasparenti e concorsuali creano accettazione, mentre decisioni dirigistiche – come l'iniziale rigetto dei migliori progetti del concorso di idee del 2011, che ritardò la soluzione di anni – prolungano le polemiche; e che la contestualizzazione deve essere permanente, ben visibile e plurilingue.

Il crollo è una disgrazia; la decisione sulla ricostruzione è un'occasione. La ricostruzione è l'occasione naturale per compiere finalmente quella contestualizzazione attesa da sette decenni; una seconda non si presenterà tanto presto. La facciata di un palazzo di giustizia è la prima parola che la Repubblica rivolge alla persona che cerca giustizia. Non vi è alcuna ragione giuridica per pronunciare questa parola una seconda volta nella lingua di coloro che dichiararono la giustizia ancella dell'Impero – e vi sono buone ragioni per dirla, questa volta, nella lingua dell'art. 101: la giustizia è amministrata in nome del popolo. La storicizzazione dei simboli del Ventennio, è stato osservato a ragione, consentirebbe a questa terra di chiudere finalmente il suo lungo Novecento; piazza Tribunale sarebbe il luogo giusto per portarlo a compimento.

Rovereto – Bolzano, 19 luglio 2026

Avv. Nicola Canestrini

Fonti e bibliografia (selezione)

Fonti normative. Costituzione della Repubblica Italiana, in particolare artt. 54, 97, 101 e 111 nonché XII disposizione transitoria e finale. Legge 20 giugno 1952, n. 645 (legge Scelba); decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122 (legge Mancino). Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), in particolare artt. 10–12. Statuto di autonomia (D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), in particolare art. 2 e art. 8 n. 3; legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26. Art. 6 CEDU; artt. 2 e 19 TUE; art. 47 Carta

dei diritti fondamentali dell'UE. Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società (Faro, 27 ottobre 2005), ratificata dall'Italia con legge 1° ottobre 2020, n. 133, in particolare art. 7.

Giurisprudenza. Corte costituzionale, sentt. n. 1/1957 e n. 74/1958. Corte di cassazione, Sezioni Unite penali, sent. n. 16153/2024. Corte EDU, Delcourt c. Belgio, 17.1.1970, n. 2689/65; De Cubber c. Belgio, 26.10.1984, n. 9186/80; Vajnai c. Ungheria, 8.7.2008, n. 33629/06; Fáber c. Ungheria, 24.7.2012, n. 40721/08. CGUE, causa C-64/16, Associação Sindical dos Juízes Portugueses; cause riunite C-585/18 e a., A.K.

Documenti e materiali. Circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 11240/3.3.3 del 1° agosto 1944 sulla rimozione dei simboli fascisti apposti su edifici pubblici e privati (cit. in Mezzalira). Mozione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano n. 117/09, „Monumenti e simboli fascisti in Alto Adige“, approvata il 1° dicembre 2009. Delibera del Consiglio comunale di Brunico n. 65 del 22 ottobre 2012 (testo del pannello esplicativo al monumento all'Alpino). Appello di trentacinque storiche e storici di tutti i gruppi linguistici per la storicizzazione dei monumenti fascisti, redatto da Andrea Di Michele, Hans Heiss e Hannes Obermair, pubblicato sulla stampa locale il 5 febbraio 2011 (Mezzalira, op. cit.; Di Michele, op. cit.). Archivio Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri (APCM), Fondo dell'Ufficio per le Zone di Confine (UZC), Sez. III (cit. in Mezzalira). Carta di Venezia, 1964; Documento di Nara sull'autenticità, 1994. Risoluzione del Parlamento europeo del 19 settembre 2019 sull'importanza della memoria europea per il futuro dell'Europa (2019/2819(RSP)); Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, risoluzioni 1096 (1996) e 1495 (2006); itinerario culturale del Consiglio d'Europa ATRIUM.

Bibliografia.

Sandro Canestrini, Im Schatten Mussolinis. Stellungnahme zu einem Wahlflugblatt des MSI, in: Südtiroler Neue Zeitung, settembre/ottobre 1989, p. 3.

Sebastian De Pretto, Im Kampf um Geschichte(n). Erinnerungsorte des Abessinienkriegs in Südtirol (Formen der Erinnerung 71), Göttingen 2020.

Andrea Di Michele, Storicizzare i monumenti fascisti. Il caso di Bolzano, in: Geschichte und Region/Storia e regione 29 (2020), n. 2, pp. 149–167; versione inglese: Fascist Monuments on the Border. The Case of Bolzano/Bozen, South Tyrol, in: Di Michele/Focardi (a cura di), Rethinking Fascism. The Italian and German Dictatorships, Berlin/Boston 2022, pp. 247–274.

Harald Dunajtschik / Aram Mattioli, Eroberung durch Architektur. Die faschistischen Um- und Neugestaltungsprojekte in Bozen, in: Petra Terhoeven (a cura di), Italien, Blicke. Neue Perspektiven der italienischen Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts, Göttingen 2010, pp. 87–106.

Bruno Gius, Erinnerungskultur und erfahrungsgeschichtliche Deutung am Beispiel der Alpinidenkmäler in Bruneck, in: Der Schlern, 94 (2020), fasc. 4, pp. 4–27.

Carl Kraus / Hannes Obermair (a cura di), Mythen der Diktaturen. Kunst in Faschismus und Nationalsozialismus – Miti delle dittature. Arte nel fascismo e nazionalsocialismo,

Museo provinciale di Castel Tirolo, Tirolo 2019.

Giorgio Mezzalana, Geteilte Erinnerungen. Faschistische Denkmäler und Symbole in Südtirol zwischen Konflikt und Historisierung, in: Günther Pallaver (a cura di), Umstrittene Denkmäler. Der Umgang mit der Vergangenheit, Bolzano 2013, pp. 135–164.

Paolo Nicoloso, Mussolini architetto. Propaganda e paesaggio urbano nell'Italia fascista, Torino 2008.

Hannes Obermair, Das Beispiel Bozen, in: Böhler/Harrasser e a. (a cura di), Ver/störende Orte, 2024, pp. 250 ss.

Südtiroler Künstlerbund (a cura di), Hans Piffraeder 1888–1950, Bolzano 2005.